

Deliberazione 22 novembre 2007, n. 284/07

Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Sippic S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2007

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2005, n. 236/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 dicembre 2005, n. 273/05 di approvazione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità e Guardia di Finanza (di seguito: il Protocollo di intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 115/06.

Fatto

1. Con deliberazione n. 115/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Sippic S.p.A., un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni, riscontrate sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata presso la stessa società (disposta con deliberazione n. 236/05, e svolta da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza), nonché degli

elementi contenuti nei documenti richiamati nella medesima deliberazione d'avvio:

- (a) violazione dell'obbligo di registrare, per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, la data di esecuzione della prestazione stessa (comma 27.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99, e, con effetto dall'1 febbraio 2004, comma 70.2, lettera h), della deliberazione n. 4/04); in particolare, con riferimento alle prestazioni consistenti nella preventivazione di lavori semplici (articolo 4 della deliberazione n. 201/99) e nella preventivazione di lavori sulla rete di bassa tensione (articolo 47 della deliberazione n. 4/04), durante gli anni 2003 e 2004, per tutte le richieste pervenute oralmente, tramite sportello o telefono, dai clienti allacciati in bassa tensione, risulta che la società ha reiteratamente omesso di registrare la data di esecuzione di tali prestazioni (ossia la data di "messa a disposizione" del preventivo stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 1, lettera hh), della deliberazione n. 201/99, ed al comma 44.1, lettera hh), della deliberazione n. 4/04);
- (b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità previsti dal comma 72.2 della deliberazione n. 4/04; per tutti i preventivi di lavori sulla rete in media tensione formulati nel corso dell'anno 2004, Sippic ha omesso di comunicare all'Autorità le informazioni ivi previste (numero totale delle richieste di prestazioni soggette a livelli di qualità; numero totale delle richieste di prestazioni per cui l'esercente non abbia rispettato il relativo livello di qualità, con indicazione delle cause di cui al comma 66.2 della citata deliberazione; tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni);
- (c) violazione della disciplina del contenuto informativo del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, prevista dal comma 4.2, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 201/99, e replicata (per il preventivo di lavori sulla rete in bassa tensione) dal comma 47.3, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 4/04; più in dettaglio, in sede di preventivazione di lavori semplici predisposti nell'anno 2003, nonché in sede di preventivazione di lavori sulla rete in bassa tensione predisposti nell'anno 2004, Sippic ha omesso di fornire all'utente le seguenti informazioni:
- l'indicazione, nell'esposizione dei contributi di allacciamento, di ciascuna delle relative componenti di costo (quota potenza e quota distanza);
 - l'indicazione (nel caso di preventivi aventi ad oggetto prestazioni soggette a livelli specifici di qualità) del tempo massimo di esecuzione e dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto in caso di mancato rispetto di tale livello;
 - lo schema del contratto di fornitura;
- (d) violazione della disciplina relativa alla periodicità della fatturazione di cui alla deliberazione n. 200/99; più in dettaglio, dalla documentazione acquisita, relativa agli anni 2003 e 2004, risulta che, almeno per tale periodo, ai clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, la società, invece di emettere fatture con cadenza mensile, come prescritto dal comma 4.2 della predetta deliberazione, ha emesso ed inoltrato con cadenza bimestrale (alla fine di ogni mese pari) due fatture con data diversa di pochi giorni;

- (e) violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione, contenuta nelle citate deliberazioni n. 201/99 e n. 4/04, nonché nella deliberazione n. 55/00; più nel dettaglio, Sippic, in contrasto con quanto previsto dal comma 30.2 della deliberazione n. 201/99 e dal comma 73.2 della deliberazione n. 4/04, nei documenti di fatturazione inviati ai propri clienti negli anni 2003 e 2004, non ha mai allegato gli avvisi informativi (da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno) relativi ai livelli specifici e generali di qualità, nonché agli indennizzi automatici previsti in caso di inosservanza dei livelli specifici; inoltre, durante gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e sino a tutto il secondo bimestre del 2005, la società, in contrasto con la deliberazione n. 55/00:
 - (i) ha omesso di indicare in bolletta la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura, come invece prescritto dal comma 4.1;
 - (ii) invece di dare indicazione delle tipologie di corrispettivo in bolletta, come previsto dal comma 6.1, ha inserito tali informazioni in un modulo che veniva consegnato ai clienti soltanto al momento del pagamento presso gli sportelli della società;
 - (iii) non ha mai fornito l'indicazione dell'elenco delle componenti A e UC, unitamente alle relative denominazioni ed ai corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento disaggregati per singole componenti, che il comma 6.2 prevede sia data con cadenza almeno annuale;
 - (iv) per le opzioni tariffarie che prevedono una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, invece di dare indicazione della distribuzione dei consumi in ogni bolletta di conguaglio, come previsto dal comma 6.4, ha inserito dette informazioni nel modulo richiamato al precedente punto (ii);
 - (v) invece di dare separata evidenza in bolletta delle imposte e delle relative aliquote, come prescritto dal comma 8.1, ha inserito tali informazioni nel modulo richiamato al precedente punto (ii);
 - (vi) ha omesso di indicare, anche per il periodo decorrente dal terzo trimestre 2005, il termine intercorrente tra la scadenza per il pagamento della bolletta e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso, come invece stabilito dal comma 13.2;
 - (vii) ha omesso di segnalare nella bolletta le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 per le ipotesi di morosità pregressa;
 - (viii) ha omesso di indicare, anche per il periodo decorrente dal terzo bimestre 2005, i recapiti telefonici di cui al comma 16.1, relativi al servizio guasti;
 - (ix) ha omesso di fornire le indicazioni, prescritte dal comma 18.1, relative agli eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie.
2. Con nota in data 5 marzo 2007 (PROT. FS/M07/964) il responsabile del procedimento ha comunicato a Sippic le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, confermando le contestazioni delle predette cinque violazioni, individuate in ragione dell'interesse tutelato dalle disposizioni richiamate.

3. In data 25 luglio 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n.244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Sippic di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva, acquisita il successivo 6 agosto (prot. Autorità n. 20914).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Sippic

4. Nelle sue difese, Sippic, ha svolto argomentazioni di carattere generale, comuni a tutte o quasi le violazioni contestate (A.1), nonché argomentazioni puntuali per ciascuna di esse (A.2).

A.1. Argomentazioni di carattere generale

5. Una prima argomentazione di carattere generale riguarda gli addebiti descritti alle lettere (c), (d) ed (e) del paragrafo 1 (violazione della disciplina del contenuto informativo del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici; violazione della disciplina relativa alla periodicità della fatturazione; violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione): Sippic sostiene che l'Autorità non avrebbe rispettato il termine per la contestazione delle violazioni, previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81, pari a 90 giorni dal rispettivo accertamento.
6. In particolare, a detta di Sippic, detto accertamento sarebbe avvenuto nel corso delle attività ispettive svolte presso la società nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2005. In tale momento, infatti, i rappresentanti della società avrebbero immediatamente ammesso le condotte difformi, senza che ciò abbia comportato un'ulteriore attività di valutazione tecnica da parte dell'Autorità. Conseguentemente, entro i 90 giorni successivi, l'Autorità avrebbe dovuto provvedere alla notifica della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
7. In secondo luogo, Sippic eccepisce la nullità dei verbali di ispezione in quanto sottoscritti dai soli militari della Guardia di Finanza senza che tale potere fosse loro espressamente conferito dalla lettera di incarico esibita alla società, come invece previsto nel Protocollo di intesa.
8. In terzo luogo, la società sostiene di non essere responsabile di alcuna violazione stante la peculiare situazione in cui essa si trovava all'epoca dei fatti. Più in particolare, Sippic, appartenente al novero delle cc.dd. imprese elettriche minori (beneficiarie delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91), evidenzia di essersi trovata in una situazione di grave squilibrio economico-finanziario dovuto ai rilevanti ritardi nella gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definitive delle integrazioni tariffarie (solo nel 2006 si sarebbero conclusi i procedimenti relativi agli anni 1998-2002). In tale contesto la società non sarebbe stata in grado di far fronte ai costi necessari per attuare tutti gli obblighi imposti dall'Autorità in materia di qualità del servizio.

9. Conseguentemente, l'Autorità, a detta di Sippic, riscontrando una formale inosservanza dei predetti obblighi, avrebbe dovuto verificare e dimostrare che la società avrebbe potuto egualmente rispettarli nonostante la mancata regolare percezione delle integrazioni tariffarie. Nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto, con la conseguente incompletezza dell'istruttoria.
10. Inoltre Sippic ha rilevato che, con la corresponsione delle aliquote definitive delle integrazioni tariffarie relative agli anni 1998-2002 (avvenuta nel 2006), la società avrebbe avviato un processo di adeguamento organizzativo per dare piena attuazione alle norme violate.
11. Da ultimo, la società ha contestato l'indicazione del fatturato rilevante individuato nelle risultanze istruttorie (per una somma pari a circa 23 milioni di euro) in quanto verrebbero considerate non solo le somme corrispondenti all'effettivo fatturato della società (pari a circa 7,8 milioni di euro), ma anche quelle derivanti dalla corresponsione delle integrazioni tariffarie.
12. Al riguardo, Sippic ha rilevato che le integrazioni tariffarie, pur non costituendo vero e proprio fatturato, potrebbero essere prese in considerazione ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'agente, solo a condizione che esse siano corrisposte con la regolarità prevista dalla legge n. 10/91 (cadenza annuale). Nel caso di una erogazione ritardata, infatti, il riferimento alle integrazioni tariffarie rischierebbe di essere sotto/sovradimensionato rispetto all'anno preso a riferimento.

A.2. Argomentazioni relative alle singole violazioni

13. In via subordinata Sippic ha contestato i singoli addebiti sostenendo di aver sempre tenuto (nonostante la situazione di squilibrio economico-finanziario di cui ai paragrafi 8-10) una condotta di *"buon senso operativo"*, idonea a conseguire comunque le finalità delle norme violate.
14. In primo luogo, con riferimento all'obbligo di registrare, per ogni richiesta di preventivazione di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione, la data di esecuzione della prestazione stessa (cfr. lettera (a) del paragrafo 1), la società ha sostenuto che la propria prassi commerciale, di *"anticipare telefonicamente all'utente i contenuti del documento e comunque gestire i successivi seguiti con analogia flessibilità"*, sarebbe stata più aderente alle esigenze operative che caratterizzano la gestione nell'isola di Capri, connotata da *"marcate stagionalità e discontinuità nella presenza"* (che coinvolgerebbe circa il 20% dei clienti). A conferma della correttezza della propria condotta, Sippic ha indicato il limitato numero di reclami formulati dai clienti relativamente al profilo in esame ed ha evidenziato di aver predisposto, con effetto dall'1 gennaio 2006, una procedura informatizzata per tutte le richieste di prestazioni da parte dei clienti.
15. In secondo luogo, per quanto riguarda gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità relativi ai preventivi di lavori sulla rete in media tensione ricevuti nel corso dell'anno 2004 (cfr. lettera (b) del paragrafo 1), Sippic ha sostenuto che si tratterebbe di una violazione marginale, circoscritta a soli sette casi, e quindi inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma violata.
16. In terzo luogo, relativamente alla disciplina del contenuto informativo dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici predisposti nell'anno 2003, e per l'esecuzione di lavori in bassa tensione predisposti nell'anno 2004 (cfr. lettera (c)

del paragrafo 1), la società ha ritenuto aderente alle finalità conoscitive perseguite da detta disciplina la propria prassi di fornire le predette informazioni al cliente *“al momento in cui si presentava allo sportello per l'avvio del lavoro ed il pagamento dell'importo dovuto”*, mediante la consegna di *“una ricevuta con la specifica di tutti i costi”*.

17. Inoltre, con riferimento a tale violazione, Sippic ha dichiarato di aver modificato, dall'1 gennaio 2006, i documenti da fornire al cliente, *“indicando, ove possibile i tempi di realizzazione di lavori richiesti e il pagamento di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto, nonché le informazioni relative ai corrispettivi e le condizioni che regolano il futuro rapporto”*.
18. In quarto luogo, quanto alla disciplina sulla periodicità della fatturazione (lettera (d) del paragrafo 1), secondo la società non si tratterebbe di una violazione autonoma a quella descritta alla lettera (e) del paragrafo 1 (violazione delle disposizioni in materia di contenuto informativo dei documenti di fatturazione) in quanto, in ambedue i casi, l'interesse protetto sarebbe il medesimo, ossia quello di garantire al cliente finale modalità di fatturazione certe ed uniformi nei modi e nei contenuti.
19. Infine, con riferimento alla violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione (lettera (e) del paragrafo 1), Sippic ha formulato argomentazioni distinte per alcune delle disposizioni sopra richiamate. In particolare ha argomentato che:
 - quanto all'omessa indicazione in bolletta della data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura (punto (i) del paragrafo 1), essa troverebbe ragione nel fatto che Sippic emette fatture solo sulla base di letture effettive, mentre la norma regolerebbe prassi commerciali fondate su fatturazioni basate anche su consumi presunti;
 - quanto alle seguenti contestazioni: (1) mancata indicazione in bolletta delle tipologie di corrispettivo, (2) mancata indicazione nelle bollette di conguaglio della distribuzione dei consumi, (3) mancata evidenziazione separata in bolletta delle imposte e delle relative aliquote (cfr. punti (ii), (iv) e (v) del paragrafo 1), in tali casi le finalità informative perseguite dalle relative disposizioni sarebbero soddisfatte mediante la prassi seguita dalla società di consegnare ai clienti, al momento del pagamento presso gli sportelli della società, un modulo contenente le informazioni richieste;
 - inoltre, per quanto riguarda specificamente la mancata indicazione nelle bollette di conguaglio della distribuzione dei consumi (punto (iv) del paragrafo 1), la società non emetterebbe vere e proprie bollette di conguaglio, fatturando essa solamente i consumi effettivi, e limitandosi pertanto (in assenza di tale rilevazione) a fatturare la sola quota fissa della tariffa di fornitura;
 - quanto all'omessa indicazione in bolletta del termine intercorrente tra la scadenza per il pagamento della bolletta e della possibile interruzione della fornitura, nonché delle informazioni previste nel caso di morosità pregressa (punti (vi) e (vii) del paragrafo 1), esse sarebbero conseguenza del fatto che Sippic, per prassi consolidata, non sospenderebbe mai alcun cliente moroso dalla fornitura, né solleciterebbe i pagamenti;
 - quanto all'omessa indicazione dei recapiti telefonici relativi al servizio guasti (punto (viii) del paragrafo 1), in assenza di fondi per garantire un

numero telefonico separato, avrebbe comunque garantito l'interesse tutelato dalla norma, mediante l'ordinaria linea telefonica.

B. Valutazione delle argomentazioni di Sippic

20. Per comodità espositiva, le argomentazioni di Sippic verranno esaminate nel seguente ordine:
- innanzi tutto, i rilievi, di natura preliminare, relativi ai presunti vizi procedurali in cui sarebbe incorsa l'Autorità (*sub B.1*);
 - poi, gli argomenti connessi alla peculiare situazione che caratterizza la società in quanto appartenente al novero delle cc.dd. imprese elettriche minori (*sub B.2*);
 - infine, le osservazioni svolte su ciascuna delle norme della qualità commerciale che si assumono violate (*sub B.3*).

B.1. Sui presunti vizi procedurali

21. In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'Autorità, relativamente alle violazioni descritte alle lettere (c), (d) ed (e) del paragrafo 1 non avrebbe rispettato il termine dell'articolo 14 della legge n. 689/81 si osserva quanto segue.
22. Sippic sostiene che l'accertamento delle violazioni sarebbe avvenuto direttamente in sede ispettiva, in quanto esse sarebbero state ammesse dai suoi rappresentanti in risposta alle domande contenute nella *check-list* predisposta dagli Uffici dell'Autorità.
23. Tale argomento non può essere condiviso in primo luogo perché il termine previsto dall'art.14 legge 689/81 non si applica al procedimento in questione il quale è rivolto proprio ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'accertamento dell'illecito; in secondo luogo perché comunque nella fattispecie detto termine è stato rispettato.
24. In disparte il fatto che i rappresentanti non hanno propriamente ammesso alcuna violazione, ma si sono limitati a descrivere le condotte tenute dalla società (che solo in seguito ad un confronto con la norma considerata si sono rivelate difformi da quelle previste dai provvedimenti dell'Autorità), occorre precisare che altro è la mera rilevazione di fatti nella loro materialità (ciò che avviene in sede ispettiva, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle società in risposta alle domande formulate sulla base della suddetta *check-list*), altro è l'accertamento di una violazione che, in settori caratterizzati da elevata complessità tecnica come quello energetico, costituisce l'esito di complesse valutazioni, non effettuabili nell'immediatezza della percezione.
25. Nel caso di specie, le attività ispettive erano volte a verificare il rispetto, da parte della società, dell'intera normativa definita dall'Autorità con le deliberazioni n. 200/99, n. 201/99, n. 55/00 e (con effetto dall'1 febbraio 2004) n. 4/04, in materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

26. Si tratta di un sistema articolato, costituito da numerose disposizioni, per la verifica del cui rispetto è necessaria una complessa attività di valutazione che necessita di un congruo *spatium deliberandi*.
27. Per quanto riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nei verbali di ispezione compilati e sottoscritti dai militari della Guardia di Finanza (cfr. paragrafo 7), diversamente da quanto sostenuto da Sippic, dal testo della comunicazione presentata alla società al momento dello svolgimento delle attività ispettive, non è dato evincere che la funzione di redigere il verbale delle operazioni fosse attribuita esclusivamente ai funzionari dell'Autorità.
28. Una tale lettura non è ricavabile nemmeno dalle norme contenute nel Protocollo di intesa, che non precludono alla Guardia di Finanza di redigere il verbale in assenza di esplicita autorizzazione in tal senso.
29. Al contrario, il comma 2.3 del Protocollo di intesa, nel ripartire i compiti tra Autorità e Guardia di Finanza, prevede che gli accertamenti siano "*disposti*" dalla prima e "*svolti*" dalla seconda. Ed il successivo comma 6.3 prevede che gli accertamenti possono essere svolti anche direttamente da personale della Guardia di Finanza.

B.2. Sui ritardi nelle determinazioni delle aliquote definitive delle integrazioni tariffarie

30. Sippic appartiene al novero delle cc.dd. imprese elettriche minori che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/91, hanno titolo a percepire integrazioni tariffarie a copertura dei maggiori oneri che la tariffa non è in grado, da sola, di assicurare.
31. In particolare, il comma 3 del predetto articolo prevede che ogni anno, in esito ad un procedimento complesso, vengano definiti l'acconto ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria.
32. In seguito ad un intenso contenzioso avviato dalle stesse imprese elettriche minori nei confronti di atti di amministrazioni cui l'Autorità è successivamente subentrata, la determinazione delle aliquote definitive dell'integrazione tariffaria ha subito notevoli ritardi, con la conseguenza che per il corrispondente periodo di tempo sono state erogate solo aliquote in acconto.
33. Dette aliquote, tuttavia, in diverse occasioni, sono state riviste dall'Autorità (ai sensi del comma 4 del citato articolo 7 della legge n. 10/91) al fine di assicurare un'adeguata copertura ad intervenute variazioni significative dei costi di esercizio legate ai costi dei combustibili e/o del personale.
34. In tale contesto, Sippic sostiene di essersi comunque trovata in una situazione di grave squilibrio economico-finanziario tale da renderle impossibile il rispetto di tutti gli obblighi posti dalla normativa in materia di qualità del servizio.
35. Tuttavia, secondo i generali principi in materia di responsabilità amministrativa, mentre spetta all'amministrazione accertare la condotta materiale difforme da quella prescritta dalla norma che si assume violata, spetta invece alla parte sottoposta al procedimento fornire la prova di eventuali circostanze esimenti.
36. Conseguentemente, Sippic avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la dedotta situazione di squilibrio economico-finanziario e l'inadempimento delle disposizioni dell'Autorità oggetto degli addebiti contestati.
37. Tale dimostrazione non è stata fornita dalla società, che si è limitata ad evidenziare, da un lato, che le aliquote ad essa corrisposte in acconto erano di

valore inferiore a quelle definitive tardivamente determinate e, dall'altro, l'ammontare della differenza tra i valori delle due aliquote.

38. Inoltre, anche per quanto riguarda la presunta situazione di difficoltà in cui la società si sarebbe trovata, si rileva che l'Autorità, dopo essere intervenuta a modificare (con la deliberazione n. 85/06) la disciplina dell'aggiornamento dell'aliquota in acconto (proprio per far fronte ad esigenze evidenziate da Sippic), a fronte di una nuova comunicazione della medesima società, con nota 10 maggio 2006 (Prot. EF/M06/2531/ao):
- si era dichiarata disponibile ad adottare un nuovo provvedimento *ad hoc* che avrebbe dovuto sanare il *deficit* indicato dalla società, ed
 - aveva pertanto richiesto informazioni di dettaglio per accertare la situazione della società e compiere le necessarie valutazioni.
39. Queste ultime informazioni, tuttavia, non sono state mai trasmesse dalla società, nemmeno in seguito ad un espresso rilievo in tal senso da parte degli Uffici (formulato con nota in data 28 luglio 2006, prot. EF/M06/369/fl).

B.3. Sulle singole violazioni contestate

B.3.1. Sulla violazione dell'obbligo di registrazione della data di esecuzione della prestazione soggetta a livello specifico di qualità (lettera (a) del paragrafo 1)

40. Per quanto riguarda gli argomenti di Sippic relativi alla violazione in esame (cfr. paragrafo 14), occorre premettere che, con la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, l'Autorità ha inteso, da un lato, assicurare ai clienti finali *standards* di qualità nell'erogazione dei servizi omogenei sul territorio nazionale ed adeguati a fronte della tariffa da questi pagata, e, dall'altro lato, promuovere l'efficienza nell'erogazione dei medesimi servizi.
41. Uno dei principali strumenti previsti per il perseguimento di tali obiettivi è costituito, per le prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti (tra cui rientra la preventivazione di lavori semplici e di lavori sulla rete di bassa tensione):
- (i) dalla fissazione di tempi massimi entro cui ciascuna di dette prestazioni deve essere eseguita (livelli specifici), e
 - (ii) dalla previsione di indennizzi automatici che l'esercente è tenuto a corrispondere all'utente in caso di ritardo, ad eccezione dei casi in cui il mancato rispetto dei livelli di qualità non sia imputabile all'esercente, in quanto determinato da cause di forza maggiore o da cause imputabili al cliente o a terzi.
42. Nell'ambito di tale sistema si inscrivono gli obblighi posti in capo agli esercenti, di registrare alcune delle informazioni relative alle richieste di prestazioni soggette a livelli di qualità commerciale (articolo 27 della deliberazione n. 201/99 e articolo 70 della deliberazione n. 4/04). Si tratta di obblighi funzionali alla verifica, da parte dell'Autorità e da parte dell'utente, sia del rispetto del relativo *standard*, sia dell'avvenuta corresponsione dell'indennizzo automatico nei casi e nella misura prevista per il ritardo eventualmente ed effettivamente accumulato.
43. Tra le informazioni soggette a registrazione, assumono rilievo centrale:

- l'indicazione della data di richiesta della prestazione unitamente a quella della relativa esecuzione, nonché
 - l'indicazione delle cause dell'eventuale mancato rispetto del livello di qualità (comma 27.2, lettera i, della deliberazione n. 201/99 e comma 70.2 della deliberazione n. 4/04).
44. Un tale quadro consente di gestire il servizio anche nel contesto isolano in cui opera Sippic, pur caratterizzato da una marcata stagionalità e discontinuità nella presenza. Infatti, laddove non sia possibile rispettare lo *standard* di qualità per fatto dell'utente, la società è sollevata dall'obbligo di corrispondere il relativo indennizzo automatico.
 45. Per contro, la prassi dichiarata da Sippic, di comunicare telefonicamente all'utente il contenuto del preventivo, senza provvedere alla prescritta registrazione, non è idonea a consentire all'Autorità ed al cliente finale di verificare, sulla base di dati certi ed oggettivi, il rispetto della disciplina dei livelli di qualità e degli indennizzi automatici. Né è conferente con detta esigenza il fatto allegato da Sippic, di aver ricevuto un numero limitato di reclami.
 46. Quanto sopra evidenzia la responsabilità della società per la violazione contestata nei termini di cui alla lettera (a) del paragrafo 1.
 47. La circostanza che dall'1 gennaio 2006 l'impresa abbia avviato una procedura per gestire in coerenza con le disposizioni dell'Autorità tutte le richieste di prestazioni soggette a *standard* di qualità, può assumere rilevanza solo ai fini della quantificazione della sanzione.

B.3.2. Sulla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità previsti dal comma 7.2 della deliberazione n. 4/04 relativamente agli obblighi di esecuzione di lavori in media tensione.

48. Sippic sostiene che le omesse comunicazioni all'Autorità dei dati relativi alle richieste di preventivi di lavori sulla rete in media tensione ricevuti nel corso dell'anno 2004, non sarebbero idonee a ledere concretamente l'interesse tutelato dalla norma violata (cfr. paragrafo 15). Al riguardo occorre rilevare che tali omissioni, pur riguardando solo 7 casi, corrispondono all'intero numero di richieste di preventivi ricevuti dalla società nell'anno considerato.
49. Conseguentemente, almeno per il 2004, la violazione della società era idonea ad ostacolare l'attività di controllo dell'Autorità sul rispetto da parte di Sippic della disciplina in materia di qualità dei servizi.
50. Il limitato numero di casi può costituire elemento rilevante ai soli fini della quantificazione della sanzione.

B.3.3. Sulla violazione della disciplina del contenuto dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione.

51. Il comma 4.2 della deliberazione n. 201/99 e, con effetto dall'1 febbraio 2004, il comma 47.3 della deliberazione n. 4/04 prescrivono una serie di informazioni che i preventivi per l'esecuzione di lavori (rispettivamente semplici e sulla rete in bassa tensione) devono contenere. Tali previsioni sono volte ad assicurare al cliente interessato all'esecuzione dei lavori un quadro di conoscenze idonee a garantire una scelta consapevole ed informata.

52. È necessario, pertanto, che tali informazioni siano rappresentate al cliente con un congruo anticipo rispetto al momento della scelta.
53. Le finalità conoscitive perseguite dalla norma, pertanto, contrariamente da quanto sostenuto da Sippic (cfr. paragrafo 16), non possono ritenersi egualmente soddisfatte dalla dichiarata prassi della società, di comunicare le prescritte informazioni solo nel momento in cui il cliente si presenta allo sportello della società per l'avvio del lavoro ed il relativo pagamento.
54. Tale prassi, infatti, priva il cliente di quel tempo necessario per valutare adeguatamente gli elementi conoscitivi offerti ai fini della propria scelta, non consentendogli, in particolare, di conoscere con certezza quali oneri verranno posti a suo carico. Si tratta pertanto di una circostanza inidonea ad escludere la responsabilità di Sippic per la violazione contestata nei termini di cui alla lettera (c) del paragrafo 1.
55. Il fatto che, dall'1 gennaio 2006, la società abbia regolarizzato il contenuto dei preventivi destinati al cliente, può assumere rilevanza solo ai fini della quantificazione della sanzione.

B.3.4. Sulla violazione della disciplina relativa alla periodicità della fatturazione per i clienti con potenza impegnata superiore a 30 kW.

56. La previsione di una fatturazione con cadenza mensile per i clienti con potenza impegnata superiore a 30 kW è volta a garantire a tale tipologia di clientela, caratterizzata da consumi maggiori rispetto alle piccole utenze, tempi di pagamento che assicurino:
 - da un lato, una minore incidenza dei corrispettivi per l'erogazione del servizio fatturati con ciascuna bolletta, sui costi complessivi (dell'anno solare di riferimento) del cliente finale; e
 - dall'altro lato, la possibilità di ottenere adeguamenti tempestivi dei consumi fatturati, in caso di errori di lettura o di scostamenti tra consumi stimati ed effettivi.
57. La norma, che regola uno specifico aspetto del rapporto contrattuale, tutela un interesse specifico di una classe di clienti che, per le peculiari caratteristiche di consumo, necessita di tempi di fatturazione più ristretti rispetto ai piccoli consumatori finali.
58. Diversamente da quanto sostenuto da Sippic (cfr. paragrafo 18), si tratta pertanto di un interesse eterogeneo rispetto a quello tutelato dalle previsioni in materia di contenuto dei documenti di fatturazione di cui alla deliberazione n. 55/00. Queste ultime, infatti, sono dirette a garantire alla clientela finale il diritto alla trasparenza nella fatturazione, assicurando un quadro conoscitivo idoneo a controllare l'operato dell'esercente e meglio tutelare i propri diritti.
59. Conseguentemente, il mancato rispetto del comma 4.2 della deliberazione n. 200/99 non può essere assimilato all'inosservanza delle previsioni di cui alla deliberazione n. 55/00 ed essere trattato, unitamente a queste ultime, come un'unica violazione.

B.3.5. Sulla violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione.

60. In via preliminare si rileva che gli argomenti dedotti da Sippic in merito alla violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione, riguardano solamente alcune delle disposizioni violate, in particolare, quelle indicate ai punti (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) del paragrafo 1.
61. Per le restanti infrazioni descritte alla lettera (e) ed ai punti (iii) e (ix) del citato paragrafo 1 (omessa indicazione dell'elenco delle componenti A e UC, unitamente alle relative denominazioni ed ai corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento disaggregati per singole componenti; omessa indicazione degli eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie), la responsabilità della società deriva dall'infondatezza degli argomenti di carattere generale dimostrata *sub* B.1 e *sub* B.2.
62. Per quanto riguarda l'omessa indicazione del termine per il pagamento e la possibile interruzione del servizio a fronte del mancato pagamento, nonché le omesse informazioni previste nel caso di morosità pregressa (cfr. punti (vi) e (vii), lettera (e), del paragrafo 1), Sippic ha sostenuto l'inapplicabilità delle relative previsioni, poiché la società, per prassi commerciale, non si sarebbe servita degli istituti di tutela del credito nel caso di morosità dell'utente (sospensione della fornitura ed applicazione degli interessi di mora). Tuttavia, la società non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la sussistenza di tale prassi commerciale, pertanto detto argomento non può essere condiviso.
63. Con riferimento alle restanti contestazioni, gli argomenti formulati da Sippic non possono essere accolti. In particolare:
 - quanto all'obbligo di indicare in bolletta la data delle ultime due letture o autoletture, (cfr. punto (i), lettera (e), paragrafo 1), la disposizione non presuppone una pratica commerciale caratterizzata da fatturazioni basate su consumi presunti, ma mira semplicemente ad assicurare al cliente finale informazioni che gli consentano di controllare l'operato dell'esercente nell'erogazione del servizio, al fine di meglio tutelare i propri diritti;
 - quanto agli obblighi di dare evidenza separata in bolletta delle tipologie di corrispettivo, della distribuzione dei consumi e delle imposte e delle relative aliquote, la prassi dichiarata da Sippic di consegnare al cliente, al momento del pagamento della bolletta, un modulo separato contenente tali informazioni (cfr. punti (ii), (iv), (v), lettera (e), paragrafo 1), non è coerente con la finalità della norma, che consiste nel garantire al cliente un quadro informativo completo e tale da poter efficacemente tutelare i propri diritti nello svolgimento del rapporto. Per conseguire tale risultato, infatti, è necessario che dette informazioni siano fornite con un congruo anticipo rispetto al pagamento della bolletta;
 - per quanto riguarda l'obbligo di indicare la distribuzione dei consumi in ogni bolletta di conguaglio, nel caso di opzioni tariffarie che prevedono un prezzo differenziato per scaglioni di consumo (cfr. punto (iv), lettera (e), paragrafo 1), occorre precisare che tale disposizione è volta ad assicurare al cliente la conoscenza dei consumi effettivi, ciò che può avvenire solamente nelle bollette emesse in seguito ad una lettura; è irrilevante, pertanto, la

circostanza, evocata da Sippic, che la società non emetta fatture in acconto (basate su consumi presunti);

- per quanto riguarda l'obbligo di prevedere un recapito telefonico per il servizio guasti (cfr. punto (viii), paragrafo 1), la norma si limita a prescrivere che il cliente sia informato del numero telefonico da poter utilizzare per detto servizio indipendentemente dal fatto che il servizio sia fornito mediante l'ordinaria linea telefonica ovvero con linea dedicata; conseguentemente, se, come sostiene Sippic, il servizio veniva fornito mediante l'ordinaria linea telefonica, la bolletta avrebbe dovuto indicare il numero di telefono corrispondente a quest'ultima linea.

Quantificazione delle sanzioni

64. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
65. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuna delle cinque violazioni sopra prospettate verrà autonomamente valutata alla luce dei sopra citati criteri.

Violazione dell'obbligo di registrazione della data di esecuzione della prestazione soggetta a livello di qualità (lettera (a) del paragrafo 1).

66. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Sippic ha disatteso una delle previsioni poste a base della regolazione della qualità commerciale volta in particolare (cfr. paragrafi 40-44), ad assicurare la verifica da parte dell'Autorità e dei clienti finali del rispetto degli *standard* di qualità previsti con la messa a disposizione dei preventivi di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione, nonché l'eventuale rispetto delle norme sugli indennizzi automatici.
67. Inoltre, la condotta omissiva si è protratta per un periodo di tempo relativamente prolungato, comprendente almeno gli anni 2003 e 2004. Peraltro, di tutte le prestazioni oggetto di livelli di qualità, la violazione è circoscritta alla sola preventivazione di lavori semplici.
68. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Sippic ha avviato (cfr. paragrafo 17), dall'1 gennaio 2006, una procedura informatizzata per gestire tutte le richieste di prestazioni soggette a *standard* di qualità, con particolare riferimento delle informazioni da registrare.
69. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sippic non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.

70. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, (cfr. paragrafi 11-12), Sippic ha argomentato che l'Autorità dovrebbe considerare il solo valore corrispondente all'effettivo fatturato delle attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, pari a circa 7,8 milioni di euro, e non anche le somme percepite a titolo di integrazione tariffaria.
71. Al riguardo occorre precisare che il criterio in esame serve a valutare la sostenibilità della sanzione da parte del soggetto e a commisurarne l'effetto deterrente. Le somme percepite a titolo di integrazioni tariffarie, sia che si tratti di aliquote in acconto, sia che si tratti di aliquote definitive corrisposte a conguaglio, costituiscono ricavi dell'impresa e, come tali, rientrano tra gli elementi idonei a valutare la situazione economica della società ai predetti fini.
72. Conseguentemente, il fatto che le aliquote definitive non siano state corrisposte con la regolare periodicità prevista dalla legge n. 10/91, non vuol dire che tale tipologia di ricavi debba essere esclusa dalla valutazione delle condizioni economiche dell'agente.
73. Un problema di corretta valutazione, peraltro, si sarebbe posto qualora, nell'anno considerato ai fini dell'individuazione del fatturato rilevante, alla società fossero state corrisposte a conguaglio le aliquote definitive relative ad una pluralità di anni precedenti. Tuttavia, nel caso di specie ciò non si è verificato, in quanto il fatturato preso a riferimento è quello del 2005, mentre solo nel 2006 sono state corrisposte a conguaglio a Sippic le aliquote definitive degli anni 1998-2002.
74. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 61.000.

Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità previsti dal comma 72.2 della deliberazione n. 4/04 (lettera (b) del paragrafo 1)

75. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Sippic contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali al controllo del rispetto dei provvedimenti dell'Autorità, in particolare della disciplina dei livelli generali (ossia riferiti non alla singola prestazione da erogare al singolo cliente, ma al complesso di un tipo di prestazioni da garantire ai clienti di una medesima area territoriale) previsti per le richieste di esecuzione di lavori sulla rete in media tensione.
76. La violazione è grave, in quanto la norma disattesa è strumentale all'effettività della regolazione, tuttavia, nel caso concreto detta gravità risulta attenuata in quanto:
 - da un lato, gli elementi acquisiti non hanno consentito di accertare il mancato rispetto dei livelli di qualità prescritti dalla deliberazione n. 4/04;
 - dall'altro lato, i casi per i quali non è stato adempiuto all'obbligo informativo sono di numero limitato, pari a sette, sebbene costituiscano la totalità dei casi occorsi nell'anno preso in esame.
77. Con riferimento al profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, dalla documentazione prodotta non risultano elementi in tal senso.
78. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sippic non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.

79. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia ai precedenti paragrafi 70-73.
80. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.822,84.

Violazione della disciplina del contenuto dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione (lettera (c) paragrafo 1)

81. La violazione in esame contrasta con disposizioni volte a tutelare il cliente finale nei confronti dell' esercente in ordine all'esecuzione di lavori strumentali all'instaurazione di un nuovo rapporto commerciale (allacciamento), ovvero funzionali all'erogazione di un rapporto già in essere.
82. Più in dettaglio, le norme violate mirano ad assicurare la predetta tutela al cliente finale sotto il profilo della completezza e della trasparenza delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri diritti.
83. Sotto il profilo della *gravità*, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di minor rilievo rispetto a quelli lesi dalle due precedenti violazioni (verifica del rispetto degli *standard* di qualità ed effettiva applicazione della disciplina degli indennizzi automatici; controllo dell'Autorità sulla corretta applicazione dei propri provvedimenti).
84. Tuttavia la violazione risulta aggravata, sia in ragione del fatto che è stata protratta per un arco temporale di due anni (2003 e 2004), sia per il fatto che le esigenze conoscitive del cliente finale sono state lese mediante l'inosservanza di una pluralità di previsioni. Si tratta, in particolare, di obblighi informativi rispettivamente volti a consentire al cliente finale di:
 - verificare la corretta definizione dei singoli corrispettivi praticati dall' esercente per l'allacciamento richiesto;
 - esercitare i propri diritti in merito ai livelli (specifici) di qualità attesi ed agli indennizzi automatici in caso di inosservanza degli stessi;
 - conoscere le condizioni che regoleranno il rapporto di fornitura, qualora si tratti di lavori prodromici all'instaurazione di detto rapporto.
85. Con riferimento al profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Sippic, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ha avviato (cfr. paragrafo 17) una procedura volta a regolarizzare anche il contenuto dei preventivi destinati al cliente finale.
86. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sippic non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
87. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia a quanto indicato in proposito al precedente precedenti paragrafi 70-73.
88. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 30.000.

Violazione della disciplina relativa alla periodicità della fatturazione (lettera (d) paragrafo 1)

89. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Sippic è idonea a ledere l'interesse specifico di una classe di utenti (clienti con potenza impegnata

superiore a 30 kW) che richiedono tempi di fatturazione più ristretti rispetto ai piccoli consumatori finali.

90. Con la prassi di comunicare due documenti di fatturazione ogni due mesi, a pochi giorni l'uno dall'altro, Sippic ha introdotto, e mantenuto per il biennio 2003-2004, una disparità di trattamento tra i predetti clienti finali (con potenza impegnata superiore a 30 kW) ed i restanti clienti (con potenza impegnata sino a 30 kW), trattando i primi sostanzialmente in modo analogo ai secondi, senza considerare le specifiche esigenze che li differenziano.
91. La tipologia di utenza che la condotta di Sippic è idonea a pregiudicare comprende clienti che, pur soddisfacendo requisiti di idoneità, tuttavia, essendo stanziati in un sistema isolato (isola di Capri), non sono in grado di accedere al mercato libero al fine di concludere contratti di fornitura con imprese diverse da Sippic.
92. Pertanto, Sippic opera in condizioni di monopolio di fatto, occupando sul mercato locale una posizione tale da catturare l'intera domanda di energia elettrica dei clienti idonei isolani. Ciò attribuisce all'esercente una peculiare responsabilità nell'erogazione del servizio, che impone una maggiore diligenza nell'adempimento degli obblighi a tutela dei clienti.
93. Con riferimento al profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Sippic non ha fornito elementi in tal senso.
94. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sippic non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
95. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia ai precedenti paragrafi 70-73.
96. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

Violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione (lettera (e) del paragrafo 1)

97. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Sippic contrasta con norme poste a garanzia della corretta erogazione del servizio a favore dei clienti finali ritenuti contrattualmente più deboli, con particolare riferimento all'esigenza di informazioni strumentali:
 - a verificare il rispetto da parte dell'esercente degli obblighi derivanti direttamente dal contratto e dalle disposizioni dell'Autorità in materia di corrispettivi;
 - ad esercitare i propri diritti, con particolare riferimento al rispetto degli *standard* specifici di qualità.
98. La condotta in questione è stata compiuta disattendendo una pluralità di norme e si è protratta per un periodo di almeno cinque anni, per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla deliberazione n. 55/00, e di almeno due anni, per quanto riguarda gli obblighi informativi previsti dalla deliberazione n. 201/99 e replicati dalla deliberazione n. 4/04.
99. Con riferimento al profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, dalla documentazione prodotta risulta che dal terzo bimestre del 2005 la violazione degli obblighi informativi di

cui alla deliberazione n. 55/00 si è ridotta a due sole ipotesi, rispetto alle quali la società ha dichiarato di aver provveduto ad adeguare la propria condotta.

100. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sippic non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
101. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia ai precedenti paragrafi 70-73.
102. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 61.000.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Sippic per le seguenti violazioni precisate nei termini di cui sopra:
 - (a) violazione dell'obbligo di registrare (per ogni richiesta di preventivazione di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione) la data di esecuzione della prestazione di cui al comma 27.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99 e al comma 70.2, lettera h), della deliberazione n. 4/04;
 - (b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità previsti dal comma 72.2 della deliberazione n. 4/04;
 - (c) violazione della disciplina del contenuto informativo del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici e di lavori sulla rete in bassa tensione di cui al comma 4.2, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 201/99 ed al comma 47.3, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 4/04;
 - (d) violazione della disciplina della periodicità della fatturazione di cui al comma 4.2 della deliberazione n. 200/99;
 - (e) violazione della disciplina del contenuto informativo dei documenti di fatturazione di cui ai commi 30.2 della deliberazione n. 201/99 e 73.2 della deliberazione n. 4/04, nonché ai commi 4.1, 6.1, 6.2, 6.4, 8.1, 13.2, 16.1 e 18.1 della deliberazione n. 55/00;
- per le ragioni sopra indicate, tali sanzioni debbano essere quantificate, per la ciascuna delle violazioni *sub* (a) e *sub* (e) in euro 61.000, per la violazione *sub* (c) in euro 30.000 e, per ciascuna delle violazioni *sub* (b) e *sub* (d), nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.822,84

DELIBERA

1. di irrogare alla società Sippic S.p.A. le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, pari ad un importo complessivo di euro 203.645,68:
 - (a) euro 61.000, per aver violato il comma 27.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99 ed il comma 70.2, lettera h), della deliberazione n. 4/04;
 - (b) euro 25.822,84, per aver violato il comma 72.2 della deliberazione n. 4/04;

- (c) euro 30.000, per aver violato il comma 4.2, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 201/99 ed il comma 47.3, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 4/04;
 - (d) euro 25.822,84, per aver violato il comma 4.2 della deliberazione n. 200/99;
 - (e) euro 61.000, per aver violato il comma 30.2 della deliberazione n. 201/99, il comma 73.2 della deliberazione n. 4/04, nonché i commi 4.1, 6.1, 6.2, 6.4, 8.1, 13.2, 16.1 e 18.1 della deliberazione n. 55/00;
2. di ordinare alla società Sippic S.p.A. il pagamento delle suddette sanzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
 4. di ordinare alla società Sippic S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Sippic S.p.A., Via G. Rossini 22, 80128 Napoli.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

22 novembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis